

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori TARTUFOLI, FERRARI, CARELLI, CAROLI,
BRACCESI e LORENZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 LUGLIO 1962

Prezzo e condizioni di cessione all'industria saccarifera delle barbabietole da zucchero

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'unito disegno di legge, nel mentre si confermano integralmente (art. 2), anche per le barbabietole da zucchero di raccolto 1962, il prezzo e le condizioni di cessione all'industria saccarifera in vigore nella precedente campagna 1961, di cui alla legge 26 luglio 1961, n. 671, viene deferito, in via permanente, al competente organo — il Comitato interministeriale dei prezzi — il compito di provvedere ad analoga determinazione per le campagne successive (art. 1), dando, ovviamente, al prezzo in questione il carattere di « prezzo fermo ».

E ciò al fine di assicurare alle aziende coltivatrici, in rapporto ai costi ed agli oneri di produzione delle barbabietole ed in vista della particolare disciplina fiscale del settore, un giusto prezzo, nonchè l'osservanza delle principali condizioni economiche, correlative al prezzo stesso, normalmente

applicate nelle operazioni di cessione del prodotto agli zuccherifici.

Circa il carattere di obbligatorietà del prezzo di cessione e delle condizioni più strettamente economiche ad esso connesse, carattere che si differenzia da quello di « prezzo massimo » normalmente attribuito, salvo diverse disposizioni di legge (come, ad esempio, per i giornali, le specialità medicinali, le sanse vergini di oliva, eccetera), alle determinazioni del C.I.P., si fa osservare che tale innovazione rappresenta, rispetto alla normale disciplina dei prezzi, il contenuto sostanziale ed essenziale del disegno di legge che viene sottoposto alla vostra approvazione. Senza tale caratterizzazione non potrebbe infatti essere garantita al coltivatore quella equa remunerazione che il Comitato interministeriale dei prezzi riterrà necessaria per rendere, in rapporto ai costi, economicamente conveniente la coltivazione delle barbabietole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il prezzo e le condizioni di cessione all'industria saccarifera delle barbabietole da zucchero sono stabiliti, entro il 28 febbraio di ogni anno per la campagna successiva, con provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, e successive modificazioni e integrazioni.

Il prezzo così stabilito deve intendersi, a tutti gli effetti, prezzo fermo.

Art. 2.

Per le barbabietole da zucchero di raccolto 1962, sono confermati integralmente il prezzo e le condizioni di cessione stabiliti con legge 26 luglio 1961, n. 671, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 2 agosto 1961.

Art. 3.

I prezzi e le condizioni di cessione di cui ai precedenti articoli sono inseriti di diritto nei contratti di compra-vendita delle barbabietole da zucchero in sostituzione dei prezzi e delle condizioni eventualmente inferiori fissati dalle parti.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.